

**COMUNE DI MORDANO**

Concessione di  
Contributi e di  
vantaggi economici

Approvato con D.C.C. n. 93 del 28 gennaio 2010



Regolamento

# INDICE

## **Capo I - Norme Generali**

Art. 1 - Finalità	pag. 03
Art. 2 - Settore di intervento	pag. 03
Art. 3 - Partecipazione	pag. 03
Art. 4 - Soggetti ammessi	pag. 03

## **Capo II - Contributi**

Art. 5 - Concessione dei contributi	pag. 03
Art. 6 - Informazione	pag. 04
Art. 7 - Termini	pag. 04
Art. 8 - Formulazione delle domande	pag. 04
Art. 9 - Accoglimento delle domande	pag. 04
Art. 10 - Valutazione delle domande	pag. 05
Art. 11 - Erogazione del contributo	pag. 05
Art. 12 - Regime fiscale	pag. 06
Art. 13 - Esclusioni	pag. 06
Art. 14 - Rapporti con gli assegnatari	pag. 06
Art. 15 - Pubblicità del contributo	pag. 06

## **Capo III - Vantaggi economici: Uso con patrocinio e Concessione di beni immobili**

Art. 16 - Individuazione dei beni immobili	pag. 07
Art. 17 - Uso dei beni immobili con Patrocinio	pag. 07
Art. 18 - Concessione dei beni immobili	pag. 07
Art. 19 - Presentazione delle domande	pag. 07
Art. 20 - Criteri di assegnazione	pag. 07
Art. 21 - Durata delle concessioni	pag. 07
Art. 22 - Doveri dell'assegnatario	pag. 08
Art. 23 - Conversione degli oneri in attività	pag. 08

## **Capo IV - Albo dei Beneficiari**

Art. 24 - Albo dei beneficiari di previdenze di natura economica	pag. 08
Art. 25 - Entrata in vigore	pag. 09

## Capo I - Norme generali

### Art.1 - Finalità

L'Amministrazione Comunale di Mordano intende promuovere e favorire nel territorio lo sviluppo e la valorizzazione delle iniziative ed attività ad interesse generale.

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi e l'attribuzione di vantaggi economici a persone, enti, associazioni e comitati pubblici e privati nonché di beni immobili ad associazioni di volontariato operanti in loco ai sensi dell'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241

### Art. 2 - Settori di intervento

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate, a domanda degli interessati, per progetti, iniziative e manifestazioni (incontri, convegni, dibattiti, mostre, pubblicazioni e spettacoli) a carattere internazionale e nazionale, regionale e locale, che l'Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di apprezzamento e sostegno nei seguenti servizi ed aree di attività:

Cultura, Turismo, Tutela del patrimonio e dei valori monumentali, storici e tradizionali, Attività ricreative, Pubblica Istruzione, Attività formative ed educative, Sport, Politiche giovanili, Assistenza sociale e Servizi Sociali e Sanitari, Ambiente e tutela del patrimonio ambientale, Tutela degli animali, Valorizzazione delle attività economiche.

### Art. 3 - Partecipazione

L'Amministrazione Comunale può concedere contributi, sovvenzioni, sotto forma di partecipazione all'organizzazione e fornitura di locali, arredi ed attrezzature ai soggetti richiedenti per consentire lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2.

### Art. 4 - Soggetti ammessi

La concessione di sovvenzioni, contributi, e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:

- a) enti pubblici per attività ed interventi che essi esplicano a beneficio della popolazione o del territorio del Comune;
- b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività in favore della popolazione o del territorio del comune;
- c) associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione e del territorio del comune. La costituzione dell'associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente alla richiesta dell'intervento;
- d) persone fisiche che esercitano la loro attività in favore della popolazione o del territorio del comune.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

## Capo II - Contributi

### Art. 5 - Concessione dei contributi

Ciascun contributo è concesso in relazione alle disponibilità del bilancio comunale.

E' condizione indispensabile che ciascun assegnatario dei contributi produca il consuntivo dell'attività per la quale è stato chiesto il contributo, fornendo la dimostrazione contabile dell'effettivo utilizzo della somma erogata, **entro 30 giorni** dalla conclusione dell'attività.

#### **Art. 6 - Informazione**

Ogni anno, entro il 31 gennaio, sulla base dell'apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale, viene pubblicato l'avviso per la presentazione delle domande per l'assegnazione di contributi per l'anno in corso, con affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune.

#### **Art. 7 - Termini**

Le domande, indirizzate al Sindaco, devono essere presentate entro il 28 febbraio.

Il Responsabile del Servizio interessato decide sulle istanze in base ai criteri fissati dall'art. 10 del presente Regolamento, dandone comunicazione agli interessati.

L'erogazione dell'acconto o dell'intero contributo avverrà, secondo le modalità previste dal successivo articolo 11, entro il 31 marzo.

Le domande per altri contributi, non ricorrenti o non programmabili all'inizio dell'anno possono essere presentate entro il 30 agosto con decisione entro il 30 settembre ed erogazione entro il 31 ottobre.

Le domande di contributo da parte di Enti pubblici o Società, Consorzi o soggetti di cui il Comune è socio o aderente possono essere presentate fino al 30 novembre dell'anno a cui si riferisce il contributo, con conseguente decisione del Responsabile del Servizio entro il 31 dicembre.

#### **Art. 8 - Formulazione delle domande**

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice (esclusi i casi in cui la legge prevede espressamente il bollo), su apposito modello da ritirarsi presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e dovranno riportare le seguenti indicazioni e informazioni:

- a) natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare, nei confronti di terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;
- b) programma o progetto dell'iniziativa per la quale si richiede il sostegno dell'Amministrazione;
- c) il piano finanziario dell'iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione dei contributi anche in beni e servizi, di altri soggetti pubblici e privati;
- d) l'attestazione che l'intervento o l'attività da finanziare o sostenere persegue fini di pubblico interesse e l'individuazione dei motivi per i quali può essere ritenuto tale;
- e) l'impegno a produrre il consuntivo della manifestazione, iniziativa o attività per la quale è stato chiesto il contributo con la dimostrazione contabile dell'effettivo utilizzo della somma erogata a titolo di contributo.

Nel caso di provvidenze che incidono sulla struttura e sulla natura dei beni mobili ed immobili il richiedente dovrà indicare il titolo della disponibilità, l'esistenza dei vincoli, nonché l'eventuale destinazione d'uso degli stessi.

La domanda dovrà essere sottoscritta in prima persona dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente che si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni.

#### **Art. 9 - Accoglimento delle domande**

Il Responsabile del Servizio provvede alla individuazione dei dipendenti responsabili dell'istruttoria delle domande nell'ambito del servizio in corrispondenza di quanto previsto all'art. 2.

L'incaricato della istruttoria, che avrà la possibilità di avvalersi della collaborazione di altri uffici del comune o di richiedere informazioni e notizie ad uffici ed enti esterni, dovrà:

- a. accertare che l'intervento per cui viene chiesto il contributo rientri tra le finalità dell'Amministrazione e riveste il carattere di pubblico interesse;
- b. verificare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
- c. verificare la compatibilità finanziaria delle richieste ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento;

- d. predisporre le proposte di determinazione (ammissione o diniego) sulle istanze pervenute.

Nessuna domanda di contributo potrà essere presa in considerazione dall'Amministrazione Comunale se il soggetto richiedente non abbia prodotto idonea dimostrazione e consuntivo dell'utilizzo del contributo ottenuto dall'Ente nell'anno precedente.

#### **Art. 10 - Valutazione delle domande**

Il Responsabile del Servizio qualora ritenga insufficiente l'istruttoria, può richiedere un supplemento di indagini al fine di pervenire ad ulteriori elementi integrativi di giudizio.

Il Responsabile del Servizio decide in merito alle richieste di concessione di cui al presente regolamento, secondo i seguenti criteri:

##### **1.1 - RISPETTO DELLA DISCIPLINA DEL SEGUENTE REGOLAMENTO.**

Saranno escluse le domande che:

- a. non rientrano nei settori di intervento di cui all'art. 2,
- b. non presentano i requisiti di cui ai punti (a), (b), (c), (d), ed (e) del precedente art. 8, sono prive della documentazione di cui al III comma dell'art. 9.

##### **1.2. - RILEVANZA E CARATTERISTICHE DELLE INIZIATIVE PROPOSTE**

I requisiti per l'ammissibilità delle proposte, individuati dall'Amministrazione Comunale, sono:

- a. CONTINUITA' della manifestazione o della iniziativa rispetto ad edizioni precedenti;
- b. ORIZZONTE PLURIENNALE dell'iniziativa o manifestazione proposta;
- c. APERTURA ad un'ampia partecipazione attiva della cittadinanza alla realizzazione dell'iniziativa o manifestazione, (nel senso che la possibilità di partecipare e contribuire alla realizzazione è aperta a tutti gli interessati che ne facciano richiesta al soggetto promotore) e/o AMPIO COINVOLGIMENTO della cittadinanza, da intendersi come rilevante numero dei soggetti destinatari (spettatori, visitatori di mostre, ecc.) o delle aperture al pubblico della iniziativa.

Con riferimento in particolare agli interventi sul patrimonio monumentale e ambientale e ai servizi sociali ed assistenziali, in sede di valutazione delle domande l'Amministrazione Comunale dovrà attenersi a parametri di:

- indifferibilità dell'intervento;
- rilevanza dell'oggetto dell'intervento per la comunità;
- carenza di interventi analoghi nello stesso settore.

##### **1.3- DISPONIBILITA' DI BILANCIO**

La richiesta di contributo viene esclusa laddove da sola superi lo stanziamento previsto nel relativo settore del bilancio di previsione, salvo l'adeguamento del progetto, da parte del richiedente, al fine di rientrare al disotto di tale limite. Ove nello stesso settore insistano più richieste, si provvederà ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo.

Le determinazioni devono essere congruamente motivate e coerenti con gli indirizzi politico amministrativi e finanziari dell'Ente e conformi ai contenuti (della relazione provvisoria programmatica del bilancio dell'Ente) dell'atto di indirizzo adottato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art 6 del presente Regolamento. Le determinazioni sulle domande vengono comunicate agli interessati.

Nel caso di concorso di più soggetti ammessi alla concessione di contributo nell'ambito dello stesso servizio o attività indicati all'art. 2, il Responsabile del Servizio provvede a soddisfare tutte le richieste con quote definite in base alla medesima percentuale, salvo la possibilità di richiedere al Consiglio Comunale la variazione di bilancio sul capitolo relativo per soddisfare ulteriormente o integralmente le richieste. In tal caso, e solo riguardo a quel settore, i termini di cui all'art. 7 decorrono dalla data di approvazione della variazione da parte del Consiglio Comunale.

### **Art. 11 - Erogazione del contributo**

Alla erogazione del contributo assegnato dall'Amministrazione Comunale provvede il Responsabile del Servizio secondo le seguenti modalità:

- a) i contributi inferiori a €. 5.000,00 vengono erogati in una unica soluzione, a fronte della presentazione del consuntivo economico ed organizzativo da cui risulti l'impiego effettivo del contributo assegnato e l'avvenuta pubblicizzazione del concorso del Comune, ai sensi dell'art. 15.
- b) negli altri casi viene erogato entro i termini di cui all'art. 7 un acconto pari all'80% ed il conguaglio è erogato a fronte della presentazione di consuntivo economico ed organizzativo (copia del bilancio e/o dei relativi documenti contabili) da cui risulti l'impiego effettivo del contributo assegnato, entro i termini di cui all'art. 5.

Nel caso di presentazione di un rendiconto dal quale risulti un impegno del contributo assegnato in misura inferiore a quanto indicato nella domanda, si procederà alla riduzione dell'importo da erogare o alla richiesta del rimborso della somma, se già erogato.

### **Art. 12 - Regime fiscale**

I contributi e l'attribuzione di vantaggi economici saranno assoggettati alle ritenute fiscali previste dalle disposizioni vigenti al momento delle relative concessioni.

### **Art. 13 - Esclusioni**

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle sovvenzioni e ai contributi comunque denominati dovuti per leggi, statali o regionali, o previsti da atti costitutivi e da convenzioni approvate dal Consiglio Comunale.

### **Art. 14 - Rapporti con gli assegnatari**

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti o soggetti richiedenti.

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra privati, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, al verificarsi di situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture o attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune.

Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 15 - Pubblicità del contributo**

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

### **Capo III - Vantaggi economici: uso con patrocinio e concessione di beni immobili**

#### **Art. 16 - Individuazione dei beni immobili**

Per le finalità di cui all'art. 1 la Giunta comunale predispone un elenco dei locali e degli immobili di proprietà comunale disponibili per l'assegnazione in uso con patrocinio o in concessione. Gli elenchi debbono riportare per ciascun immobile, l'ubicazione, la descrizione sintetica del bene e il valore locativo di riferimento determinato dall'Ufficio Tecnico. I suddetti elenchi sono disponibili, aggiornati, presso l'ufficio URP.

#### **Art. 17 - Uso di beni immobili con patrocinio**

La richiesta di uso dei beni immobili con patrocinio, deve essere inoltrata, tramite apposito modulo da consegnare all'URP, almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'attività di cui si richiede il patrocinio, secondo le regole dettate dall'apposito regolamento comunale.

#### **Art. 18 - Concessione dei beni immobili**

La disponibilità di eventuali beni immobili verrà pubblicizzata tramite apposito bando approvato dalla Giunta municipale, nel quale verranno fissati la scadenza e i requisiti per poter presentare la domanda, i criteri per l'assegnazione, la durata della concessione e gli obblighi degli assegnatari, nonché l'individuazione delle attività compatibili in relazione all'ampiezza dei locali e alla loro dislocazione.

Tale bando verrà pubblicato ogni qualvolta si renderà disponibile un immobile per scadenza della concessione, per rinuncia o per disponibilità di nuovi locali, previo inserimento degli stessi nell'elenco di cui all'art. 16 salvo diverso utilizzo disposto dall'Amministrazione.

#### **Art. 19 - Presentazione delle domande**

Le domande dovranno essere presentate dal rappresentate legale della Associazione, entro 45 giorni dall'affissione del bando, e dovranno indicare:

- a. denominazione della associazione;
- b. estremi dell'atto costitutivo;
- c. attività svolta, destinatari degli interventi, compreso il periodo nel quale tale attività ha avuto una rilevanza pubblica attraverso iniziative pubbliche o collaborazioni con l'ente pubblico;
- d. numero degli associati;
- e. il locale per il quale si presenta la domanda;

Più associazioni possono presentare una unica domanda per svolgere attività comuni e/o usufruire dello stesso locale.

#### **Art. 20 - Criteri assegnazione**

I locali verranno assegnati alle associazioni di volontariato operanti in loco nei settori di attività individuate all' art. 2 del presente regolamento sulla base dei locali richiesti e, in caso di più domande per gli stessi locali, secondo il seguente ordine di precedenza:

1. maggior periodo di avvenuto svolgimento dell'attività per la quale viene richiesto il locale;
2. maggior numero di associati.

### **Art. 21 - Durata delle concessioni**

La concessione avrà durata di quattro anni e potrà essere rinnovata per lo stesso periodo previo domanda da parte dell'assegnatario almeno quattro mesi prima della scadenza.

L'Amministrazione Comunale comunicherà la decisione assunta almeno tre mesi prima della scadenza.

In caso di rinnovo il valore della locazione e il corrispettivo economico dovuto alla Amministrazione dovrà essere ricalcolato sulla base dell'indice ISTAT.

E' facoltà dell'assegnatario rinunciare in ogni momento alla concessione senza alcun onere a parte quelli derivanti dagli obblighi di cui al seguente articolo.

### **Art. 22 - Doveri dell'assegnatario**

L'assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene con le modalità e secondo le finalità indicate nell'apposito contratto, restituendolo al comune alla scadenza stabilita, senza necessità di preventivo atto di disdetta.

L'assegnatario pagherà al Comune un canone annuale corrispondente al valore della locazione e alle spese di consumo (gas, luce, acqua, riscaldamento) qualora non sia tecnicamente conveniente o opportuno intestare il contatore all'assegnatario, salvo quanto disposto dal seguente art. 23.

Il pagamento dovrà essere eseguito entro 30 giorni dalla comunicazione degli importi da parte del Comune: in caso di mancata corresponsione di quanto dovuto entro il termine previsto si rinnoverà la richiesta, mediante diffida notificata, concedendo altri 30 giorni di tempo per il pagamento, trascorsi i quali, in mancanza del pagamento, si darà luogo alla decadenza della convenzione, fermo restando il diritto della Amministrazione di recuperare le somme non corrisposte.

L'utilizzo del bene per finalità diverse da quelle riportate nel contratto ed indicate nella domanda e la fruizione, anche parziale, del bene stesso da parte di diverso utilizzatore rappresentano motivi per la decadenza della concessione.

### **Art.23 - Conversione degli oneri in attività**

In deroga a quanto previsto all'art. 22 del presente regolamento, i locali verranno concessi alla associazione senza oneri di locazione, qualora ci si trovasse in presenza dei 5 requisiti di seguito indicati:

- a) aver svolto da almeno tre anni una attività nel rispettivo campo di competenza, con iniziative a favore dei cittadini e senza alcuna discriminazione;
- b) aver svolto attività sociali o comunque di pubblico interesse in collaborazione con enti pubblici (Comune, Provincia, Scuole, ecc);
- c) svolgimento di una attività a favore delle fasce più deboli della popolazione (anziani, giovani, assistiti, ecc);
- d) svolgimento della loro attività attraverso un numero di associati non inferiore a dieci (in caso di domanda unica per più associazioni omogenee il dato è da intendersi come complessivo);
- e) non abbiano sottostato, per colpa o inadempienze, a decadenza unilaterale da parte del Comune di una precedente assegnazione di locali.

E' inoltre facoltà della Amministrazione, su esplicita richiesta della associazione, convertire, in tutto o in parte, le spese di consumo in attività o servizi a favore della popolazione e del patrimonio pubblico del territorio comunale facendone specifica menzione nel contratto insieme alla indicazione degli importi delle prestazioni.

In merito a tale attività l'assegnatario dovrà presentare al Comune una relazione consuntiva con l'indicazione delle attività svolte con particolare riguardo alla utilizzazione del bene immobile e all'adempimento di quanto stabilito ai fini della conversione delle spese di consumo in servizi di pubblica utilità.

Il mancato svolgimento, anche parziale, delle attività concordate a fronte della corresponsione delle spese per i consumi rappresentano motivo di decadenza della concessione.



## **Capo IV – Albo dei beneficiari**

### **Art. 24 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica**

Oltre a quanto stabilito dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comune è tenuto alla tenuta dell'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio Comunale.

Per ciascun soggetto che figura nell'Albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno avuto luogo le erogazioni di cui al punto precedente.

L'Albo, come sopra costituito, può essere consultato da ogni cittadino.

L'Amministrazione Comunale preposta alla tenuta dell'Albo ne assicura la massima facilità di accesso e pubblicità.

### **Art. 25 – Entrata in vigore ed abrogazione di norme precedenti**

Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

Sono abrogate tutte le norme contenute in precedenti regolamenti comunali che risultino in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento.